

Roma, 8 agosto 2026

Prot. N. PU/235/2026/SG/RC

Ai Segretari generali regionali
e territoriali

Oggetto: Decreto legge 144/2026

Care colleghe e cari colleghi,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 7 agosto 2026, n. 144 recante «*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile*» che vi inviamo in allegato.

Si tratta un “decreto omnibus” che interviene su una pluralità di istituti che insistono trasversalmente su tutti i comparti di contrattazione e che reca misure di impatto positivo soprattutto per il comparto Funzioni Locali. In particolare, tra queste, va segnalato l'accoglimento di una richiesta più volte da noi reiterata finalizzata a liberare spazi assunzionali per gli enti territoriali che, come hanno dimostrato le note difficoltà di attuazione del PNRR, presentano organici sensibilmente esigui rispetto al reale fabbisogno. Il decreto, infatti, segna il positivo superamento di un doppio tetto assunzionale fino ad oggi gravante sugli enti consentendo indirettamente maggiori spazi di incremento dei fondi.

Esprimiamo un giudizio positivo anche con riferimento all'abrogazione del divieto di corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie in ipotesi di mancata fruizione con il conseguente adeguamento delle norme all'indirizzo consolidato della giurisprudenza, sia comunitaria che interna.

Non è stata confermata nella versione del decreto pubblicato in Gazzetta la norma relativa al trattamento economico durante le ferie che traduceva, in termini più restrittivi, i principi affermati dal contenzioso generatosi sul tema stabilendo il diritto alla normale retribuzione con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni. Rispetto alla formulazione originaria del testo eravamo comunque riusciti a inserire una clausola di salvaguardia dei trattamenti di miglior favore previsti dalla contrattazione collettiva ma **lo stralcio di tutta la norma nel decreto pubblicato in Gazzetta accoglie pienamente le nostre richieste confermando la centralità dei contratti. Pertanto la retribuzione spettante durante i periodi feriali resta unicamente disciplinata dalle norme del CCNL Funzioni centrali 2025-2027 sottoscritto il 6 agosto e dai CCNL Sanità e Funzioni Locali 2025 – 2027 che sono in attesa di sottoscrizione definitiva dopo la firma delle relative intese.**

Riteniamo che questo decreto sia stato un'occasione persa per salvaguardare la professionalità dei 300.000 lavoratori e lavoratrici della sanità privata e del settore socio-sanitario accreditato che rappresentano il vero motore per il funzionamento del pilastro integrativo dell'assistenza. Poiché una delle finalità del decreto legge 144/2026 espressamente enunciate nel testo è quella di “introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di settori di primaria rilevanza, quale la salute pubblica”, sarebbe stato quanto mai opportuno accogliere nel testo le richieste reiterate al Ministero della Salute e alla

Conferenza delle Regioni vincolando le risorse pubbliche destinate alla sanità privata accreditata e al settore sociosanitario al rinnovo dei contratti, garantendo incrementi salariali e condizioni di tutela migliorative derivanti dal rinnovo dei CCNL di settore. Ribadiamo che l'adeguamento dei regimi tariffari non può trasformarsi totalmente in profitto per gli operatori della sanità privata perché le risorse finalizzate a tale scopo, che hanno natura di risorse pubbliche a carico della collettività, devono sostenere il costo del lavoro aggiornando le retribuzioni dei dipendenti inquadrati nel CCNL AIOP ARIS 2016/2018, scaduto da 8 anni, e dei CCNL AIOP RSA ed ARIS RSA, entrambi scaduti da ben 14 anni.

Il decreto avrebbe potuto anche sanare l'ingiusta esclusione dei lavoratori del settore sociosanitario e delle strutture accreditate dalla misura di tutela salariale introdotta dall'art. 10 del Decreto Lavoro (dl 62 convertito in legge 1122026). Negare l'adeguamento retributivo automatico previsto dalla norma decorsi nove mesi di vacanza contrattuale significa esporre lavoratrici, lavoratori e professionisti già fortemente penalizzati al rischio di vedersi applicati strumenti di tutela economica inferiori rispetto a quelli previsti per tutti gli altri lavoratori dei settori privati.

Si tratta di misure urgenti che, se fossero state accolte nel decreto, avrebbero dimostrato un atto dovuto di responsabilizzazione delle istituzioni che autorizzano e finanziano i servizi sanitari e socio-sanitari. **Continueremo a rappresentare le nostre istanze durante l'iter di conversione del decreto, così come abbiamo fatto sino ad ora attraverso scioperi, presidi e manifestazioni, affinché le istituzioni competenti, tra cui soprattutto il Ministero della salute e la Conferenza Stato/Regioni, intervengano sulla vicenda assicurando, con un dispositivo normativo chiaro ed esplicito, l'apertura dei tavoli negoziali e una corrispondenza tra l'aggiornamento tariffario periodico e il rinnovo dei CCNL di settore.**

NORME TRASVERSALI AI COMPARTI PUBBLICI

Indennità sostitutiva delle ferie

Con riferimento ai periodi feriali maturati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene abrogato il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in ipotesi di mancata fruizione delle ferie previsto dall'art. 5 comma 8 del dl 95/2012. L'art. 1 comma 1 adegua la norma all'indirizzo consolidato della giurisprudenza, sia comunitaria che interna, disponendo che le ferie non godute sono indennizzate in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro tranne che nel caso in cui la mancata fruizione dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro. Conseguentemente il nuovo testo dell'art. 5 comma 8 del dl 95/2012 chiarisce che il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie, dei riposi ed i permessi maturati. In particolare, per quanto riguarda le ferie, il responsabile all'autorizzazione o al diniego delle stesse deve invitare formalmente il personale a fruirle informandolo in tempo utile che, se non fruite, andranno perse al termine del periodo di fruizione previsto dai contratti e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria.

Inquadramento del personale in comando

L'art. 1 comma 3 proroga al 31 dicembre 2026 la norma che consente alle amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di inquadrare il personale a tempo indeterminato in posizione di comando - compreso il personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati - con almeno 12 mesi di servizio e con valutazione della performance positiva. Tali inquadramenti avvengono, nei limiti dei posti

vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nel Piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027.

Accertamento della rappresentatività per la tornata contrattuale 2028 - 2030

L'art. 1 comma 4 precisa che con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030 i dati relativi alle deleghe, necessari per l'accertamento della rappresentatività, sono rilevati al 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo 2028.

FUNZIONI LOCALI

Facoltà assunzionali

L'art. 2 comma 1 interviene positivamente sulle facoltà assunzionali degli enti locali che, come sapete, sono disciplinate dall'art. 33 del dl 34/2019. Tale norma e i successivi decreti attuativi hanno introdotto il principio della sostenibilità finanziaria scardinando il precedente sistema basato sul turn-over. In particolare, i limiti di spesa del personale, sono definiti da percentuali differenziate per fasce demografiche basate sul rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti degli ultimi rendiconti approvati. La spesa quantificata secondo il meccanismo della sostenibilità finanziaria andava poi raccordata, verificandone il rispetto, con i tetti disposti dai commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ovvero il limite della spesa media del triennio 2011-2013)

L'art. 2 comma 1 del decreto neutralizza i vecchi tetti di spesa del personale disponendo l'assoggettamento delle facoltà assunzionali al solo principio della sostenibilità finanziaria previsto dall'art. 33 del dl 34/2019. Questa misura, oltre ad aumentare le capacità assunzionali degli enti, ha un impatto positivo anche sul fondo decentrato, offrendo maggiori spazi all'incremento di parte stabile che, l'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025 consente, in deroga al limite dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Graduatorie polizia locale

Al fine di garantire una più efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale l'art. 2 comma 9 dispone che, fino al 31 dicembre 2028, **le graduatorie concorsuali per le assunzioni della polizia locale rimangono efficaci per un termine di quattro anni** dalla data di pubblicazione (e quindi anche per le graduatorie in corso di validità e non ancora scadute), invece che tre anni come prevede l'articolo 91, comma 4, d.lgs. 267/2000 per le graduatorie degli enti locali.

Misure per il personale educativo – scolastico

Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, l'art. 5 comma 3 prevede che **le graduatorie comunali del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2027/2028, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 2022-2024:**

- per l'immissione in servizio a tempo determinato
- per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale.

Per i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni viene prorogata al 31 dicembre 2028 la

deroga ai limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 disponendo per tali contratti un tetto di spesa non superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

Stabilizzazione personale della protezione civile

Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile l'art. 16 comma 1 prevede che i **comuni interessati dal fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei** - già assegnatari del predetto personale ai sensi dell'art. 6 comma 1 dl 140/2023 - possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, **procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno 36 mesi**. Le assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Il personale stabilizzato, per i cinque anni successivi, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione. Sebbene l'attuazione della norma dipenda concretamente dalle capacità assunzionali degli enti, è una misura positiva che tutela la stabilità lavorativa, valorizza le competenze acquisite dal personale e garantisce agli enti di non disperdere un prezioso patrimonio di professionalità.

Stabilizzazione del personale nei comuni del cd. Primo cratere

Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, l'art. 19 comma 2 introduce una misura di preminente rilievo per il consolidamento occupazionale nei territori del "primo cratere" particolarmente colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a partire dall'agosto 2016. In particolare, i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto possono stabilizzare il personale non dirigenziale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del decreto e che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. Risulta particolarmente apprezzabile la flessibilità dei requisiti normativi per la stabilizzazione: il triennio di servizio è maturabile fino al 31 dicembre 2026, cumulando i periodi di servizio svolti presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti del primo cratere. È inoltre garantita una specifica copertura finanziaria statale.

FUNZIONI CENTRALI

Proroga contratti a tempo determinato presso gli Uffici per il processo

L'art. 7 comma 10, al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal medesimo articolo presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, dispone una proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, nel limite di 1.600 unità assunte ai sensi degli articoli 11 e 13 del dl 80/2021 che disciplinano il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto agli uffici giudiziari e l'attuazione degli obiettivi del PNRR nel settore della giustizia. La proroga è disposta limitatamente al personale che ha prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi alla data del 30 settembre 2026. I criteri di individuazione delle unità interessate dalla proroga sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della norma. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione si individua come titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.

DIRIGENZA PUBBLICA

Agibilità sindacali

Con riferimento alle aree della dirigenza l'art. 1 comma 4 prevede la possibilità che le confederazioni sindacali rappresentative possano utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonché quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari, riconosciute dal CCNQ del 4 dicembre 2017. Le confederazioni sindacali rappresentative che si avvalgono di tale possibilità devono darne comunicazione all'Aran entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili.

Modifiche alla legge Zangrillo (legge 119/2026)

L'art. 1 comma 6 dispone che le modifiche in materia di accesso alla dirigenza di prima fascia introdotte dall'art. 13 della legge 119/2026 nonché le percentuali previste dall'art. 28 comma 1 ter d.lgs. 165/2001 per le diverse modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia (50 per cento dei posti disponibili attraverso il corso-concorso bandito dalla SNA; 20 per cento per concorso; 30 per cento mediante le nuove procedure di sviluppo di carriera previste dalla legge 119/2026) si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR al quale l'art. 28-bis, comma 8-quater del d.lgs. 165/2001 demanda la definizione delle modalità di svolgimento delle nuove procedure di accesso ai ruoli della dirigenza di prima fascia. Per i dirigenti di seconda fascia che, alla data di entrata in vigore del suddetto Regolamento, svolgono un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. Conseguentemente viene abrogato l'art. 15 comma 2 della legge 119/2026 che disponeva, per il personale dirigenziale di seconda fascia con almeno ventiquattro mesi di svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale alla data del 19 luglio 2026, la possibilità di transitare nella prima fascia senza svolgere le procedure introdotte dalla legge 119/2026, qualora avesse maturato cinque anni di svolgimento di un incarico di direzione di uffici dirigenziali di livello generale.

L'art. 1 comma 7 modifica la destinazione delle economie derivanti dalla riduzione della retribuzione di risultato del personale dirigenziale - dovuta all'applicazione delle valutazioni apicali nel limite del 30 per cento del personale - destinandole all'incremento delle risorse per la formazione della dirigenza, secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale. Tali economie pertanto non andranno ad incrementare i fondi decentrati del comparto, come prevedeva la originaria formulazione dell'art. 3 comma 5 del d.lgs. 150/2009 introdotta con legge 119/2026.

Disposizioni relative ai Segretari comunali

L'art. 2, commi da 5 a 8, reca misure finalizzate a sanare la cronica carenza di segretari comunali nei piccoli enti, specialmente nelle aree interne o "disagiate".

In particolare, con riferimento alla procedura richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo (bandita con DM del 18 novembre 2024), si prevede che il Ministero dell'Interno possa organizzare, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso per l'accesso alla carriera, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle annualità, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità previsto dal bando ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla

disciplina vigente. L'art. 2 comma 8 dispone che nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la fascia C, la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità ai sensi dell'articolo 38, comma 6 del CCNL Area funzioni locali 2022 – 2024 sottoscritto il 23 febbraio 2026.

Cari saluti

Il Segretario generale aggiunto
Angelo Marinelli

Il Segretario Generale
Roberto Chierchia

All_Testo decreto legge 144/2026